



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.12.2008
COM(2008) 835 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità, per la conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Guinea

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità, per la conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Guinea

1. RELAZIONE

Il 28 marzo 1983 la Comunità e la Repubblica di Guinea hanno concluso un accordo di pesca relativo alla pesca al largo della costa della Guinea¹, il cui protocollo più recente², entrato in vigore il 26 aprile 2004 e che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo, scade il 31 dicembre 2008.

La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo, più adeguato ai reali bisogni e possibilità della flotta degli Stati membri, in conformità con le conclusioni del Consiglio del 2004 sugli accordi di partenariato nel settore della pesca. Siglare un nuovo protocollo prima della data di scadenza di quello attuale permetterebbe di garantire la continuità delle attività di pesca.

Inoltre, allo scopo di tenere conto delle conclusioni del Consiglio del 2004 sugli accordi di partenariato nel settore della pesca, è opportuno negoziare un nuovo accordo di partenariato per sostituire l'accordo di pesca attuale con la Repubblica di Guinea.

Di conseguenza il Consiglio è invitato a approvare le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

2. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati in vista della conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Guinea;
- la Commissione conduca i negoziati in parola conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

¹ Regolamento (CEE) n. 971/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983 – GU L 111/1 del 27 aprile 1983.

² Regolamento (CE) n. 830/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008 – GU L 127/31 del 29 aprile 2004.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Membro della Commissione

ALLEGATO

Direttive di negoziato

L'obiettivo dei negoziati è la conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità e la Repubblica di Guinea, con riferimento alle conclusioni del Consiglio del 15 luglio 2004 basate sulla comunicazione della Commissione del 23 dicembre 2002.

Per garantire, mediante l'accordo di partenariato in parola, la promozione di una pesca sostenibile e responsabile, la Commissione baserà i negoziati sugli obiettivi seguenti:

- la definizione delle possibilità di pesca per i pescherecci comunitari, tenendo conto dell'utilizzo reale da parte degli operatori delle possibilità di pesca del protocollo annuale, delle prospettive future in materia di attività di pesca, dello stato delle risorse e della capacità della Repubblica di Guinea di attuare una politica di gestione sostenibile delle risorse;
- l'utilizzo dei migliori pareri scientifici disponibili;
- il rafforzamento del dialogo sulla politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, in particolare per quanto concerne il controllo e la sorveglianza della pesca, la gestione delle risorse e il miglioramento delle condizioni sanitarie dei prodotti alieutici.